

OSSERVA

Giova premettere che l'omessa corresponsione di somme, anche a titolo di acconto, da parte dell'assicuratore, non rileva ai fini del giudizio di cui all'art. 147 Codice Ass.ni, bensì può rilevare – a processo definito – giusta il richiamo normativo dell'art. 148, comma X, dlgs. 209/2005: infatti, in caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta dall'assicurazione sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del codice". Resta, ovviamente, salva (e concorrente) l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in caso di resistenza temeraria. A ben vedere, però, si tratta, quindi, di rimedi che intervengono a conclusione della lite.

In via preliminare deve essere, dunque, deliberata l'istanza per la concessione di una somma provvisoria, articolata dalla parte attrice alle pagine 18 e 19 della citazione e riprodotta, formalmente, nelle conclusioni a pag. 20 del libello introduttivo, come richiesta in via preliminare. A sostegno della istanza, l'attore osserva che *"è incontestabile che le problematiche conseguite alle lesioni per cui è causa abbiano prodotto e continuino a produrre all'attore un pregiudizio economico particolarmente grave (...) tale da determinare un'obiettiva situazione di difficoltà economica, quanto meno in relazione al tenore di vita antecedente"*. Ne discende la richiesta di una provvisoria ex art. 147 d.lgs. 209/2005 quantificata in euro 200.000,00. Nella memoria assertiva del 21 febbraio 2011, l'attore deduce che, l'art. 147 cit., andrebbe interpretato nel senso di potersi applicare anche al danneggiato che versi nella difficoltà di "mantenere lo stesso tenore di vita", come goduto prima del fatto illecito stradale. Si fa, anche, riferimento, in subordine, al "comma aggiunto all'art. 147" ma trattasi di richiesta da ritenere inammissibile per genericità, non comprendendosi quale sia il comma "aggiunto" richiamato dal richiedente, guardando alla disposizione normativa vigente *ratione temporis* (e vigente al 27 ottobre 2011, v. www.normattiva.it). In realtà, un enunciato normativo che pure prevede la possibilità di una provvisoria, è rintracciabile nella norma di cui all'art. 5 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (non abrogata dalla legge 18 giugno 2009 n. 69) che attribuisce al danneggiato in un sinistro stradale di ottenere la liquidazione anticipata di somme per i danni subiti in un incidente stradale, anche nell'ipotesi in cui non versi in stato di bisogno, purché risultino gravi elementi di responsabilità (su cui v. Trib. Mantova, ordinanza 13 giugno 2006 in *Corriere del Merito*, 2006, 10, 1122). Ma si tratta di istituto non azionato dall'attore e, per cui, tra l'altro, si pongono problemi di coordinamento in relazione al fatto che l'alveo entro cui la legge 102/2006 ha posto la neofita somma provvisoria (l'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990) è stato abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

L'istanza non merita accoglimento.

Guardando anche ai lavori parlamentari e tenendo presente la lettera dell'enunciato legislativo, è chiaro che la *ratio legis* presidiata dall'art. 147 cit. è quella di garantire, a chi non ha sufficienti mezzi economici per provvedere al proprio sostentamento, a causa del sinistro, di ottenere una parziale somma di denaro onde evitare che il tempo per vedersi riconosciuta la ragione pregiudichi, *in itinere*, beni fondamentali dell'individuo (salute, dignità della persona, famiglia, lavoro). Legge con questa lente l'istituto, anche quella Autorevole Dottrina che lo qualifica in termini di "rapido provvedimento anticipatorio, a cognizione sommaria (...) ai sensi del quale il danneggiato, o i suoi eredi, *se sono in stato di bisogno*, possono chiedere una provvisoria". La modifica di un precedente tenore di vita, pertanto, può tutt'al più rilevare nella fase di quantificazione del danno non patrimoniale ma non certo supportare una elargizione retta da motivi di solidarietà sociale.

L'istanza è, dunque, rigettata.

Quanto alle richieste istruttorie, si osserva quanto segue ma va premesso quanto segue in ordine al Verbale dei carabinieri. Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ., Sez. Un. 24 luglio 2009 n. 17355) hanno, infatti, affermato che l'approccio alla questione relativa alla contestazione dei verbali degli agenti accertatori non va condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente o indirettamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita). Ogni diversa contestazione va, invece, svolta nel procedimento di querela di falso che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi (in www.tribunale.varese.it). Orbene, nel caso di specie, gli accertatori hanno anche raccolto dichiarazioni del D, scolpite negli atti allegati al giudizio, le quali, nel contesto delle altre prove documentali, dovranno pure essere valutate in funzione di una eventuale confessione stragiudiziale. Alla luce dei rilievi sin qui esposti, reputa questo giudice che non vi sia necessità di prova orale circa la dinamica del fatto storico e sul punto le prove orali vanno integralmente respinte per irrilevanza, non essendo stata presentata alcuna querela di falso contro gli atti dei C.C. né essendo state disconosciute, dal Da, le dichiarazioni da questi rese.

Sono, dunque, rigettati: quanto all'attore, i capitoli di prova 1 – 7. E' anche rigettato il cap. 8, potendo risultare, come circostanza, dalla CTU medico-legale che si reputa necessaria ai fini del giudizio; quanto al convenuto, i capitoli 1, 2, 3, 4 e la CTU cinematica.

Nel resto. La richiesta di CTU contabile è generica al punto da rivelarsi esplorativa e, comunque, deferisce al consulente una indebita ingerenza nella ricerca della prova, in violazione del principio per cui *onus incombis ei qui agit* (2697 c.c.). Si tratta, comunque, di un accertamento che non appare nemmeno rilevante e influente per la decisione.

Le prove orali articolate nella memoria istruttoria (capo E) non vengono ammesse. I capitoli 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22 sono generici non rivelando, in modo chiaro, conciso e specifico, il fatto attorno a cui ruoterebbe la prova e non recando sufficienti dati storici e topici. La prova orale va, dunque, in parte qua, respinta per inammissibilità. Le circostanze sono, infatti, evanescenti e non emergono fatti specifici che costituiscono il grimaldello che salva il rispetto del principio del contraddittorio atteso che la controprova non può essere svolta e la contestazione specifica effettuata in difetto di circostanze particolareggiate come, peraltro, richiede espressamente la Legge all'art. 244 c.p.c. Giova ricordare, infatti, che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della conclusione della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009; Trib. Lodi, 1 aprile 2011).

I capitoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24 non si rivelano influenti per la formulazione astratta, non collocata nel contesto del fatto illecito e della trama causale che avrebbe veicolato un danno (indiretto) all'attività economica dell'attore.

Ctu medico-legale. Entrambe le parti sollecitano l'espletamento di una Consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, che questo Giudice reputa sicuramente necessaria, oltre che indefettibile per la decisione della causa.

SUL CALENDARIO DEL PROCESSO.

La giurisprudenza di questo Tribunale – aderendo alla impostazione dottrinale ritenuta preferibile – ha interpretato la norma ex art. 81-bis c.p.c. affermando la discrezionalità del calendario del processo (Tribunale di Varese, sezione Prima civile, ordinanza 15 aprile 2010 in www.personaedanno.it; www.tribunale.varese.it/Massimario; così anche: Trib. Catanzaro, sezione II civile, ordinanza 3 giugno 2010). Nel caso di specie, l'istruttoria verrà esaurita mediante CTU per cui non sembra né necessario, né opportuno, predisporre il calendario. Gli Avvocati, se lo ritengono opportuno, sono abilitati a farne richiesta scritta al giudice prima della prossima udienza. In quel caso il Giudice vi provvederà.

P.Q.M.

Letto ed applicato l'art. 183, comma VII, c.p.c.

DISPONE l'acquisizione dei documenti prodotti ed allegati dalle parti poiché ammissibili e rilevanti ai fini del decidere

NON AMMETTE le prove orali richieste dalle parti e respinge le altre richieste istruttorie.

NEL RESTO,

RITENUTA l'ammissibilità, rilevanza ed influenza, ai fini della decisione, della richiesta consulenza tecnica d'ufficio;

ATTESO che l'indagine peritale richiesta è, altresì, necessaria;

visti gli artt. 187, ult. comma, 191 c.p.c., 22 disp. att. c.p.c.,

NOMINA un consulente tecnico d'ufficio nella persona del dr. ..., iscritto all'Albo dei CTU di Varese.

FISSA l'udienza in data 18 gennaio 2011, ore 9.30 invitando il consulente a comparire per rendere l'impegno di rito di cui all'art. 193 c.p.c.

AVVISA il consulente nominando che qualora ritenga di avere giustificati motivi per non accettare l'incarico o intenda astenersi, deve farne istanza a questo Giudice, presso la cancelleria, entro e non oltre tre giorni prima dell'udienza di comparizione. **AVVISA** che nello stesso termine, a pena di decadenza, le parti hanno facoltà di proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al Giudice

DISPONE che al consulente tecnico d'ufficio vengano sottoposti i seguenti quesiti:

Il ctu, esamini tutti gli atti, visiti il periziando e risponda ai seguenti Quesiti, formulati tenendo conto della delibera del SISMLA del 18 febbraio 2009:

1) LESIONI: verifichi se la persona offesa abbia riportato lesioni in nesso di causalità con il sinistro in oggetto, descrivendone in caso affermativo, la natura, entità ed evoluzione e verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione.

2) INVALIDITÀ TEMPORANEA: ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale.

3) POSTUMI PERMANENTI: ne accerti la eventuale sussistenza ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le conseguenti menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico-relazionali.

4) DANNO BIOLOGICO: valuti la negativa incidenza percentuale dei postumi permanenti sulla integrità fisio-psichica della persona offesa, sulla base dei riferimenti tabellari indicativi (Legge o barèmes) e con adeguata personalizzazione clinica della voce percentuale dopo accurata descrizione del quadro minorativo.

5) PREGIUDIZIO ALL'INTEGRITÀ MORALE: valuti la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità (lieve, moderata, marcata, severa, grave) e durata, tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'iter clinico e delle terapie effettuate.

6) CAPACITÀ LAVORATIVA: accerti la eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa della persona offesa, valutandone motivatamente l'entità, considerando l'usura e la negativa incidenza sulla specifica attività, peculiari mansioni ed attitudini lavorative.

7) ASSISTENZA ED AUTOSUFFICIENZA: ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti e come conseguenza del complesso lesivo-menomativo, verifichi e descriva la eventuale necessità di assistenza e la negativa incidenza temporanea e/o permanente sulla autosufficienza della persona offesa.

8) SPESE MEDICHE E SANITARIE: specifichi la congruità e l'ammontare globale delle spese sostenute e documentate fino alla stabilizzazione del quadro clinico, precisando quelle eventualmente ancora necessarie anche per assistenza e/o eventuali ulteriori visite specialistiche, accertamenti diagnostici e futuri trattamenti di mantenimento finalizzati ad evitare fasi di recrudescenza e/o peggioramento del quadro clinico.

ABILITA i difensori a depositare, entro cinque giorni prima della prossima udienza,

proposte per modificare o integrare il quesito demandato.

MANDA alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia notificata al consulente tecnico ai sensi dell'art. 192, comma I, c.p.c. ed alle parti costituite.

visti gli artt. 72, 74 disp. att. cod. civ.,

INVITA i difensori che non lo abbiamo già fatto, a provvedere, senza indugio, alla regolarizzazione del fascicolo di parte, dotandolo di apposito **INDICE** degli atti e dei documenti, ove mancante. Riserva ogni provvedimento di Legge in caso di inottemperanza.

Varese, li 28 ottobre 2011

**Il Giudice
DOTT. GIUSEPPE BUFFONE**

II CASO.it